

PREMESSA

Il presente documento, quale relazione annuale del Fondo Agevolazioni alla Ricerca" (di seguito FAR) si propone di rappresentare una organizzazione sistematica delle attività del Ministero nel campo degli aiuti alla ricerca industriale degli ultimi 5 anni, presentando, in particolare le attività svolte nel 2005 in applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 che ha previsto la diretta gestione da parte dello stesso Ministero del FAR quale erede del "Fondo Speciale Ricerca Applicata" (di seguito FSRA)

In tale analisi, come in quelle degli anni precedenti, non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003 in quanto precedentemente non gestiti sul Fondo di rotazione, mentre sono compresi gli interventi le cui domande sono state presentate prima dello 01-01-2000 gestiti sul FSRA

La comparazione degli interventi nel tempo si propone di fornire un'attenta analisi delle attività svolte

INTRODUZIONE

Le risorse finanziarie

Il FAR, fondo di rotazione articolato in due sezioni (area nazionale ed aree depresse) e annualmente alimentato dagli appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero dai rientri (capitale ed interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti, escussione di fidejussioni ecc) dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi (rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni ecc)

Sul fondo vengono inoltre gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale Ricerca (di seguito PON), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie

Tale coacervo di risorse viene annualmente ripartito con decreto direttoriale e con il Piano di riparto" tra le diverse iniziative finanziabili sulla scorta di specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 297/99 (di seguito anche D.Lgs.) dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Piano di Riparto, come strumento di allocazione delle risorse finanziarie e dotato di flessibilità potendo essere modificato nel corso dell'anno finanziario, qualora si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative finanziabili ovvero sopravvengano maggiori risorse da ripartire

Anche per l'anno 2005 il complessivo importo a disposizione è stato in parte destinato al finanziamento delle agevolazioni concesse ai sensi della normativa precedente il D.Lgs. relativa alle leggi 488/92 e 46/82, questo a causa del notevole numero di domande relative ai progetti autonomamente presentati dalle imprese, pervenute prima dell'entrata in vigore del decreto stesso

Si sottolinea al riguardo che a seguito di quanto stabilito nella direttiva ministeriale per la ripartizione del FAR 2004 al fine di individuare i progetti di maggiore livello qualitativo e considerata l'esigenza di contenimento delle spese istruttorie è stato previsto che il Comitato

di cui all'art 7 del D Lgs operasse sulla base di specifici criteri tecnico-scientifici, una preliminare preselezione dei progetti da sottoporre alle previste attività istruttorie

Tale selezione, effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di finanziamento e nel limite delle disponibilità sopra citate maggiorate del 20%, non ha operato nei confronti dei progetti per i quali era già stato acquisito il parere finale del predetto Comitato

Le disponibilità per il 2005

Nonostante venga a tutti i livelli riconosciuto il ruolo strategico degli investimenti in ricerca allo scopo di recuperare competitività da parte delle nostre imprese a livello internazionale gli stanziamenti del MIUR relativi alla ricerca industriale previsti dalle ultime leggi finanziarie si sono sempre più assottigliati

Questa carenza di risorse ha determinato l'adozione prima del decreto ministeriale del 12 12 2002, pubblicato sulla G U del 18 12 2002 di sospensione del ricevimento delle domande di finanziamento nonché dei procedimenti istruttori ad eccezione di quelli relativi ai progetti con costi inferiori al 75% in zone obiettivo 1 poi del decreto del 26 2 2004 pubblicato sulla G U 2 3 2004 n 51 di sospensione del ricevimento di tutte le domande

Al fine di reperire comunque risorse il MIUR ha nel corso del 2004 avviato e portato a termine, secondo le procedure previste dal D M del 16 settembre 2004, un'operazione di cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo Speciale Ricerca Applicata e sul FAR. Il corrispettivo dell'operazione versato al FAR dalla Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti (di seguito SCIC) è stato pari a 581,4 milioni di euro, compresi nelle risorse del FAR ripartite nello stesso anno 2004 ad eccezione della quota di 17,3 milioni di euro relativa all'utenore quota di crediti ceduti con contratto del 22 dicembre 2004, utilizzata nel piano di riparto dell'anno in esame

Si riporta nella pagina seguente la tabella relativa al piano di riparto 2005 (tabella allegata al decreto n 2965 del 29/11/2005)

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 2965 DEL 29 NOVEMBRE 2005
RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA ANNO 2005

Iniziativa finanziabile	Riferiment o art. DM 593/2004	Contributi alla spesa C.C.I. e Credito Imposta			Credito agevolato			Totali		
		Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	5	25.200.000,00	104.000.000,00	129.200.000,00	16.200.000,00	51.518.000,00	67.718.000,00	41.400.000,00	165.518.000,00	196.918.000,00
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro) (solo cb. 1)	6	10.000.000,00	69.500.000,00	99.500.000,00	10.000.000,00	43.000.000,00	53.000.000,00	20.000.000,00	132.500.000,00	152.500.000,00
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale	8	0,00	3.224.387,00	3.224.387,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.724.387,00	4.724.387,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del DM 593/2004 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca	9	4.937.160,00	25.000.000,00	29.937.160,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	4.937.160,00	35.500.000,00	40.437.160,00
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	13.622.844,00	0,00	13.622.844,00	25.622.844,00	0,00	25.622.844,00
Progetti autonomi proposti da costituente società (SPIN OFF)	11	3.602.838,00	1.440.000,00 ⁽¹⁾	5.042.838,00	0,00	0,00	0,00	3.602.838,00	1.440.000,00	5.042.838,00
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MIURST	12	⁽³⁾ 10.000.000,00	173.250.000,00 ⁽²⁾	183.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	173.250.000,00	183.250.000,00
Specifiche iniziative di programmazione	13	⁽³⁾ 40.000.000,00	326.360.000,00	366.360.000,00	0,00	51.750.000,00	51.750.000,00	40.000.000,00	376.110.000,00	416.110.000,00
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, connesse di ricerca, borse di studio per dottorelli di ricerca	14	0,00	41.666.552,00 ⁽⁴⁾	41.666.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666.552,00	41.666.552,00
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Prezzi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	491.000,00	26.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	26.000,00	517.000,00
Attività istruttorie e gestionale istituti di credito		756.000,00	4.500.000,00	5.266.000,00	400.000,00	1.074.440,00	1.474.440,00	1.156.000,00	5.574.440,00	6.730.440,00
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		200.000,00	⁽⁵⁾ 3.000.000,00	3.200.000,00	83.233,00	500.000,00	583.233,00	283.233,00	3.500.000,00	3.783.233,00
TOTALI		107.316.998,00	777.956.939,00	885.283.937,00	50.506.077,00	159.842.440,00	210.348.517,00	157.823.075,00	937.809.379,00	1.095.632.454,00

1) comprensivo della quota credito agevolato erroneamente assegnata nel 2004 e dell'importo di € 1.440.000 destinato dal CPE con delibera n. 81/2004

2) comprensivo della quota a fondo perduto da destinare ai programmi strategici assegnata dal CPE con delibera n. 35/2005

3) comprensivi stanziamento art. 56 per 10 milioni all'art. 12 e 30 milioni all'art. 13

4) di cui 41.316.552 Credito imposta stanziamento MEF

5) di cui 1.500.000 per azioni di sistema assegnati dal CPE con delibera n. 20/2004

I soggetti attualmente coinvolti

A -- Destinatari dei finanziamenti

I soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dall'art. 2 comma 1 del D Lgs., ampliati rispetto a quelli previsti dalla preesistente normativa, sono

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3)
- b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443
- c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b)

d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a) b) e c), nonché eventualmente da altri soggetti tra università, enti di ricerca, ENEA, ASI società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca per le attività di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) numero 1 con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51 comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire,

2) soggetti di cui alle lettere a) b) c), d) e f),

3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344 società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

f) università, enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) punto 2

B – Valutatori dei progetti

Tutti i progetti, con esclusione di quelli di tipo "automatico", sono sottoposti a valutazione ex-ante effettuata dal Comitato previsto dall'art. 7 comma 2 del D Lgs, sulla scorta dei pareri espressi dall'esperto scientifico designato dallo stesso comitato, nell'ambito degli iscritti nell'apposito albo di esperti selezionati dal MIUR e dell'istruttoria tecnico-economica svolta dal soggetto convenzionato. Lo stesso comitato designa anche gli esperti che devono effettuare la valutazione in itinere e finale dei progetti.

C – Gestori dei progetti

Nell'ambito dei dieci raggruppamenti bancari (scesi a nove a seguito di fusioni) selezionati dal Ministero a seguito di gara europea, i soggetti proponenti scelgono il gestore del progetto (di seguito soggetto convenzionato) che, oltre ad effettuare le verifiche sul rispetto dei parametri finanziari necessari per ottenere i finanziamenti da parte delle aziende, provvedono alla stipula ed alla gestione contrattuale dei progetti (adempimenti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 7, comma 1, ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 del D Lgs).

Il soggetto convenzionato provvede, inoltre, insieme all'esperto e per la parte di propria competenza, alla valutazione in itinere degli stati di avanzamento dei progetti e, dopo la conclusione, alla verifica finale degli stessi. A seguito di tali valutazioni che definiscono la tipologia e l'entità dei costi ammessi, il Ministero eroga sul FAR gli stati di avanzamento ed i saldi dei finanziamenti concessi.

LE NOVITA'

Con la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" è stato istituito, presso la gestione separata della Cassa di Risparmio di Roma, un *Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*, con una dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro.

Il Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007 (di seguito PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, pone al centro dei suoi interventi i seguenti macro-obiettivi: la qualità della vita (salute, sicurezza, ambiente), la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo sostenibile. A sostegno di tale strategia, il PNR indica, tra le fondamentali linee di azione, il lancio dei seguenti grandi programmi strategici:

- 1) la salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano),
- 2) il rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi,
- 3) le nuove applicazioni dell'industria biomedicale
- 4) i sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili ma su comparti manifatturieri del «made in Italy» quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale,
- 5) il potenziamento e sviluppo dell'industria motonistica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale

- 6) **la cantienstica, l'aeronautica e l'elicottenstica con elevata capacita di penetrazione nei mercati esteri,**
- 7) **i materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali**
- 8) **i sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali,**
- 9) **la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita**
- 10) **i trasporti e la logistica avanzata infomobilita' di persone e merci,**
- 11) **l'ICT e la componentistica elettronica,**
- 12) **il risparmio energetico e la microgenerazione distribuita**

Il PNR, nell'individuare i suddetti programmi strategici, ha inteso quindi dare riconoscimento al ruolo della ricerca come fattore strategico per il rilancio della competitivita del Paese, intervenendo a sostegno sia della produttivita dei settori industriali a maggiore capacita di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero

I programmi strategici debbono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di imprese universita enti pubblici di ricerca, e di ogni altro soggetto pubblico e privato attivo nella ricerca e nell'innovazione cio anche al fine di creare le premesse per la realizzazione di stabili piattaforme di collaborazione organica e strutturale tra mondo delle imprese e sistema della ricerca pubblica

Nell'ambito di tali progetti, ciascuna idea progettuale deve essere costituita da un insieme integrato e organico di attivita di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo pre-competitivo, e deve prevedere il contestuale perseguimento sia di obiettivi scientifico-tecnologici nel breve-medio periodo (attraverso in particolare, attivita di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), sia di obiettivi scientifico-tecnologici nel medio-lungo periodo (attraverso, in particolare, attivita di ricerca di base) Inoltre dovra preferibilmente prevedere la partecipazione congiunta di soggetti industriali, universita e/o enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi Enea e Asis, con la specifica evidenziazione delle attivita di competenza

Le idee progettuali saranno valutate e selezionate dal MIUR e le migliori, anche attraverso una attivita di negoziazione tra i soggetti coinvolti, saranno concretizzate in specifici progetti esecutivi da sottoporre alle procedure di valutazione e finanziamento secondo le piu idonee forme e modalita tra quelle richiamate e ricomprese negli ambiti di competenza del Ministero

La preesistente normativa

L'architettura degli interventi di sostegno alla ricerca industriale (ricerca di base e ricerca applicata), delineata dalla preesistente normativa, aveva anzitutto una dimensione territoriale. Le Leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968 (legge istitutiva dell'FSRA) e n. 46 del 17 febbraio 1982 per l'intero territorio nazionale e la Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 per le aree economicamente depresse. A queste leggi sono stati via via affiancati una serie di interventi in prevalenza a carattere nazionale, come quelli di cui alla Legge n. 67 del 11 marzo 1988 (art. 15 comma 3 formazione) che prevede "una quota fino al 10% delle disponibilità del fondo che utilizza per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca" alla Legge n. 22 del 13 febbraio 1987 "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982 n. 46 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria", il "Pacchetto Treu" sull'occupazione (art. 14 della Legge n. 196 del 14 giugno 1997) e le norme che prevedono incentivi di natura fiscale (assunzione ricercatori, art. 5 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Gli interventi previsti a valere su tali leggi si distinguono in interventi di tipo top-down e in interventi bottom-up. I primi diretti ad indirizzare verso specifici domini di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori, i secondi rivolti all'incentivazione delle iniziative di ricerca di base ed applicata e relativa formazione proposte direttamente dagli operatori economici.

La normativa in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999 è stato pubblicato il D. Lgs. recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori". Con tale provvedimento si porta sostanzialmente a termine la riforma del sistema nazionale della ricerca che, avviata con la delega del Parlamento al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Legge n. 59 del 15 marzo 1997) rivede in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica che determinava sovrapposizioni inutili. Il D. Lgs. si presenta, infatti, come un vero e proprio testo unico che, ricomprendendo tutte le tipologie di intervento previste dalle precedenti norme, delinea un panorama ampio e razionale delle iniziative finanziabili, con una individuazione chiara e semplificata, ancorché ampliata, sia dei soggetti ammissibili sia delle possibili iniziative finanziabili. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 di tale decreto, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (di seguito anche D.M.) recante le "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297", primo dei decreti di attuazione la cui entrata in vigore (17 febbraio 2001) ha definitivamente soppresso la precedente normativa, prevedendo tra l'altro in via definitiva l'assunzione diretta da parte del Ministero della gestione del FAR.

Con il decreto n. 90402 del 10 ottobre 2003, emanato in attuazione dell'art. 72 della L.F. 2003 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono vanate alcune modalità di intervento previste dal D.M.

In particolare per tutte le attività ricadenti nei progetti con procedura valutativa e negoziale è stata introdotta l'incentivazione nella forma mista credito/contributo con un maggiore importo concedibile rispetto al solo contributo nella spesa precedentemente previsto (es. prog. internazionali, prog. di formazione, ecc.) mantenendo i precedenti livelli di equivalente sovvenzione lorda.

NOTA METODOLOGICA

Il presente rapporto, che analizza il quarto anno di transizione tra la preesistente e la normativa in vigore, sconta la modifica della terminologia adottata nel D.Lgs rispetto alla precedente. Le iniziative finanziabili sono classificate, in coerenza con gli orientamenti del legislatore recati dal Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, in "iniziative con procedimento valutativo", "iniziative con procedimento negoziale" e "iniziative con procedimento automatico" (trattati rispettivamente nei capitoli 2, 3 e 4). Per rendere coerente la trattazione sono stati ricompresi nelle predette iniziative finanziabili anche gli interventi che nella preesistente normativa erano classificati come top-down e bottom-up, utilizzando quale chiave di lettura di raccordo tra il vecchio e il nuovo la seguente terminologia:

Terminologia adottata nel testo	Preesistente normativa	Normativa in vigore
<i>Iniziative finanziabili</i> (Progetti di Ricerca, Progetti di Formazione, Progetti internazionali, Contributi a PMI, ...)	Strumento di intervento	Attività agevolabili
<i>Attività finanziabili</i> (Ricerca Industriale, Sviluppo Pre-competitivo, formazione)	Attività finanziabili	Attività finanziabili
<i>Modalità di finanziamento</i> (Credito Agevolato, Contributo alla Spesa, Contributo in Conto Interessi)	Interventi	Strumenti di intervento

Parte delle informazioni contenute nelle tabelle e nei grafici riportati nella presente relazione sono elaborazioni di dati forniti dal SanpaoloIMI per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FSRA, dal competente ufficio VI della Direzione Generale per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FAR, nonché dall'ufficio III della Direzione Generale per le Strategie e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 DM 593/00).

Tutti i dati storici riportati sono esposti in milioni di euro se non altrimenti specificato.

CAPITOLO 1

I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE

1.1 Introduzione

L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca, analizzati in queste pagine, comprende:

- **la ricerca industriale** definita, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, come "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".

- **lo sviluppo precompetitivo** definito come la "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".

La normativa in vigore prevede che i progetti di ricerca per i quali può essere richiesto l'intervento del FAR non debbano contenere preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. Queste ultime sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

La preesistente normativa consentiva, invece, il finanziamento dei progetti di ricerca anche se basati esclusivamente su attività di sviluppo precompetitivo.

1.2 Alcune evidenze empiriche sui decreti di ammissione alle agevolazioni emanati dal 2000 al 2005

Nel grafico successivo sono stati evidenziati gli incentivi decretati dal Ministero nel periodo 2001-2005. Tali decreti comprendono:

- i progetti autonomi di ricerca (L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92^I e artt. 5 e 6 D.M.);
- i progetti autonomi di formazione (L. 67/88 e art. 8 D.M.);
- i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.);
- i Parchi Scientifici e Tecnologici di cui alla Delibera MURST n. 255 del 25 marzo 1994;
- i Programmi Nazionali di Ricerca (art. 9 L. 46/82 e art. 12 D.M.);
- i progetti finanziati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 451 del 19 luglio 1994 (e nuovo art. 10 D.M.);
- i contratti di ricerca (art. 10 L. 46/82);
- i progetti spin-off (art. 11 del D.M.);
- le agevolazioni per assunzioni, commesse di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca (art. 14 del DM, lettere a, b, c);
- il distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 del DM);
- i premi per progetti finanziati dall'UE (art. 16 del DM).

Gli importi relativi a ciascun anno considerato presentano un picco massimo nel 2002 sia per le maggiori disponibilità derivanti dall'utilizzo dei fondi comunitari, sia per il sovrapporsi degli interventi in favore di iniziative finanziabili previste dalla vecchia e dalla nuova normativa.

Si nota come nel 2002, a differenza degli altri anni, le agevolazioni siano state concesse maggiormente sotto forma di contributo alla spesa; questo perché nel corso di tale anno sono stati decretati tutti gli interventi a fondo perduto previsti dagli incentivi "automatici" di cui al D.Lgs e sono stati decretati interventi per 366 milioni di euro nella forma di contributo alla spesa a valere sulle risorse comunitarie e nazionali previste dal PON.

^I Come specificato in premessa non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto ancora non gestiti sul Fondo di rotazione.